

laddove poi le sponde costituiscano una proprietà distinta dal canale, si debbono censire unitamente ai fondi ai quali sono annesse.

Non dissimulerò che nella Commissione furono anche fatte obiezioni contro questo principio. Si disse che in qualche circostanza i terreni sui quali i canali scorrono non sono proprietà dei canali medesimi, ma sono semplicemente terreni che hanno la servitù del passaggio dell'acqua, che conseguentemente nel nostro sistema noi censiremmo un canale come proprietà in relazione del fondo dell'alveo, mentre l'alveo medesimo appartiene a un altro proprietario. Ma noi abbiamo creduto che, ritenendo il principio che i canali debbano essere allibrati non in ragione del valore e della rendita presunta che può dare la terra sul quale l'alveo è stabilito, ma in ragione di una tassa legale che è quella che si applicherebbe agli aratorii di prima classe del comune, abbiamo creduto, dico, che convenisse fare astrazione dell'alveo del medesimo canale e censire invece la superficie occupata dal canale come aratorio di prima classe, facendo astrazione dell'alveo nel quale l'acqua scorre.

Parmi di avere date le ragioni per cui venne fatta questa proposta, e siccome la medesima fu discussa e combinata col signor commissario regio, così il medesimo in ogni caso potrà dare maggiore sviluppo alla medesima.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini G. B. ha facoltà di parlare.

MICHELINI G. B. Io nulla dirò sull'emendamento proposto dalla Commissione relativamente alla parola *maestri*, a cui sarebbe sostituita quella di *permanenti*. Nulla dirò nemmeno sull'altro emendamento, il quale consiste nel sopprimere la designazione della distinzione dei canali, per ciò che questi emendamenti sono appunto quelli che sono stati da me proposti e propugnati. Ringrazio pertanto la Commissione della sua deferenza, la quale altro non dimostra che il desiderio che tutti abbiamo di fare una buona legge.

Approvo anche gli altri cambiamenti proposti dalla Commissione a quest'articolo. Mercè di essi si fanno pagare i tributi dei canali da coloro che ne sono proprietari, locchè è giusto, ed i tributi non saranno più pagati, come accade presentemente, dai proprietari dei fondi confrontanti, la qual cosa è ingiusta, principalmente ora che con questa legge i canali sono stimati come i beni di prima classe del territorio. Approvo, ripeto, il concetto della Commissione.

Ma dubito che si conseguisca il suo intento, perchè mi sembra che sarebbe necessario che con un articolo speciale si dichiarasse che d'ora innanzi i tributi dei canali non saranno più pagati, come lo sono generalmente ora, dai proprietari dei fondi latitanti, ma bensì dai proprietari dei canali. Vorrei poi rimanesse inteso che i proprietari latitanti conservano la proprietà del suolo nel canale, di modo che, cessata la servitù di passaggio, essi recuperano anche il dominio utile.

Questo mio dubbio è generato forse dal non avere bene intese le cose dette dall'onorevole relatore. Egli e la Camera mi compatiranno, perchè trattasi di materia assai difficile. Udite le spiegazioni che darannmi il signor relatore, vedrò se sia il caso di proporre l'articolo al quale io accennava.

DI REVEL. Io prego l'onorevole preopinante di osservare che le operazioni di rilevamento e di censimento, ossia di stima dei fondi, non possono per nulla innovare ai diritti di proprietà, mentre questi rimangono intatti quali sono.

L'onorevole preopinante teme che il censo che sarebbe applicabile ai canali come aratorii di prima classe, possa essere poi pagato dai proprietari che sono possessori dei terreni pei quali i canali medesimi passano, e che quindi il

canale rimanga esonerato a pregiudizio dei frontisti, e vorrebbe perciò che si inserisse una disposizione per cui si stabilisse che questo censo sarà pagato dai possessori del canale e non dai proprietari.

A me pare che questa questione sia estranea alla legge che discutiamo, e prego l'onorevole preopinante di avvertire che qui indichiamo il sistema da seguire per l'operazione del catasto.

Cominciamo dalla misura: il misuratore andrà sul sito, domanderà informazioni ai proprietari per sapere fin dove si estende la proprietà del loro canale, e dove le sponde faranno parte del canale, queste saranno misurate unitamente a questo, e quando si verrà alla stima, le superficie si stimeranno come aratorii di prima classe. Là dove la sponda non appartiene al canale, questa verrà misurata, compresa ed allibrata assieme alla parte laterale. Siccome poi non possiamo fare due allibramenti, uno per l'acqua che scorre nel canale e l'altro per l'alveo su cui l'acqua scorre, questo, per quanto riflette la stima, sarà detratto dal censimento, perchè la superficie occupata dall'acqua è applicata al canale e per esso paga il censo, mentre la superficie che non fa parte del canale è applicata ai terreni laterali, e questi pagano non già un censo in ragione di aratorii di prima classe, ma bensì della qualità dell'appezzamento di cui fanno parte.

Questa disposizione non pregiudica i diritti di proprietà, perchè il Codice civile attribuisce al proprietario che ha ceduto terreno pel passaggio di un canale il diritto di rientrare nel possesso della porzione di terreno ceduta per tal uso, quando questo venga a cessare. Quindi prego l'onorevole preopinante di por mente che con questa legge noi non entriamo a definire la questione di proprietà; egli si ricorderà che in un articolo precedente è detto che l'instestazione non pregiudica il valore della proprietà. Quello che vogliamo si è di far pagare un censo legale a chi usufruisce del canale. Quest'area, che viene così tassata, sarà detratta, per quanto concerne la stima, ai proprietari laterali, se essi sono ad un tempo possessori del fondo, ma non toglie per niente il diritto di proprietà, che loro rimane sulle sponde del canale medesimo.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha la parola.

MICHELINI G. B. Io entrava perfettamente nelle mire della Commissione, quando essa proponeva quest'ultimo emendamento, ma io temeva che non si potesse raggiungere l'intento. Ora dopo le spiegazioni favoritemi dall'onorevole relatore pare anche a me che quest'intento si raggiunga, e perciò non insisto.

PRESIDENTE. Il deputato Agnès ha la parola.

AGNÈS. La Commissione ha sostituito *canali permanenti* a *canali maestri*. Io credo che la parola adottata dalla Commissione non esprima l'idea che essa si propone di manifestare. I canali sono tutti permanenti; il loro uso può essere temporario o continuo, ma sono tutti permanenti; e sicchè, secondo l'espressione usata dalla Commissione, verrebbero tutti posti nella medesima classe. Io stimo che l'idea della Commissione sia di colpire i grandi canali; quelli che nelle montagne servono a dar moto a qualche mulino non possono giustamente essere posti nella prima categoria. A me pare adunque che, invece di *canali permanenti*, si dovrebbe dire *canali che percorrono i territori di più comuni*. (Oh! oh!)

Quando percorrono il territorio di più comuni, i canali possono propriamente equipararsi a terreni di prima classe per la loro importanza; ma quando non oltrepassano i limiti del comune, come sono comunemente le piccole bealere dei paesi di montagna, non crederei giusto quel pareggiamento,